

TI_GERICHTE INC.2001.34002 vom 12. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.34002

FR: TI_GERICHTE INC.2001.34002 du 12 février 2002

IT: TI_GERICHTE INC.2001.34002 del 12 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

e 25 luglio 2001, rispettivamente 3 settembre 2001; la prima richiesta è stata subito evasa, limitatamente all'importo di fr. 6'000. La mancata evasione della terza richiesta ha portato al presente gravame; - l'accusato reclamante constatata, in sintesi, come a più di due mesi dell'arresto non abbia ancora avuto libero accesso agli atti, e come di conseguenza non sappia se, e semmai a quale titolo, l'importo di fr. 28'000 gli sia stato sequestrato (v. reclamo, inc. Giar 340.2001.2 doc. 1 pto. 7 p. 3). Chiede sia assegnato un termine al magistrato inquirente perché si pronunci in merito (loc. cit., pto. 8 p. 3); - il Procuratore Pubblico, da parte sua, fatta la cronistoria dell'istruttoria, osserva come abbia tempestivamente provveduto a liberare la prima tranches di fr. 6'000, mentre a valere quale risposta al sollecito 3 settembre 2001, il segretario giudiziario incaricato della gestione dell'incarto avrebbe informato telefonicamente il reclamante dell'assenza del magistrato fino al successivo 19 settembre 2001. Puntualizza poi che appena rientrato, in data 21 settembre 2001, dopo aver preso conoscenza del rapporto preliminare di polizia giudiziaria consegnatogli l'11 settembre 2001, ha liberato l'importo in questione. Conclude preannunciando il deposito degli atti non appena gli sarà restituito l'incarto. Postula la reiezione del reclamo; - vista la cronistoria presentata dal Procuratore Pubblico, questo giudice ha ritenuto di dover concedere all'accusato reclamante la facoltà di brevemente replicare. Cogliendo l'opportunità offertagli, l'accusato precisa che già in data 10 luglio 2001 il Procuratore Pubblico gli avrebbe garantito l'imminente liberazione dell'importo sequestrato. Aggiunge di non aver saputo che il rapporto preliminare di polizia giudiziaria era stato consegnato al magistrato inquirente solo l'11 settembre 2001. Conclude ammettendo di essere stato informato dell'assenza del Procuratore Pubblico (dice, tuttavia, solo fino al 14 settembre 2001), ma che comunque il reclamo, già annunciato, era a quel momento in ogni caso giustificato (contro-osservazioni, inc. Giar 340.2001.2 doc. 6); - in diritto é dato un ingiustificato ritardo e quindi ritardata o denegata giustizia quando, in violazione dell'art. 29 cpv. 1 ultima frase Cost. fed., l'autorità cui compete l'emanazione di una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze (v. decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR 205.93.2 consid. 5; v. anche le massime in Rep. 131 [1998], ni. 107 e 108); - l'avvenuta liberazione dell'importo di fr. 28'000, disposta nel frattempo dal Procuratore Pubblico, rende il reclamo, su quel punto, privo d'oggetto. Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si deve prendere atto che il magistrato inquirente ha preannunciato l'integrale deposito dei medesimi, non appena tornato in possesso

dell'incarto: anche a questo proposito, dunque, il reclamo può dirsi sostanzialmente evaso; - abbondanzialmente, si constata che la cronologia dell'istruttoria indicata dal magistrato inquirente, rimasta incontestata, attesta che l'inchiesta è stata portata avanti con la dovuta sollecitudine. Non si può rimproverare agli inquirenti, confrontati con l'invero inusuale rinvenimento di fr. 34'000 in contanti, per di più nelle mani di persona apparentemente incline alla violenza (almeno verbale) ed oltretutto in possesso di una pistola, di aver voluto approfondire l'origine del denaro. Parimenti del tutto giustificato appare che il Procuratore Pubblico abbia atteso la consegna del rapporto preliminare di polizia, che notoriamente raccoglie gli accertamenti delle forze di polizia, per decidere sul dissequestro. Da censurare infine, nell'ottica della buona fede processuale, il fatto che l'accusato abbia inoltrato il proprio reclamo sapendo dell'assenza del magistrato inquirente; - d'altro canto, non appare mai superfluo rammentare al magistrato inquirente che ad ogni esplicita richiesta delle parti è sempre dovuto un puntuale riscontro, non foss'altro che per riservarsi una decisione formale più avanti, oppure per rifiutare quanto chiesto. Anche nel caso di specie, le richieste di dissequestro e accesso agli atti meritavano tempestiva risposta scritta; - nel caso specifico, constatato in conclusione come il reclamo debba comunque venire stralciato dai ruoli siccome divenuto nel frattempo privo d'oggetto, la mancata esplicita evasione almeno della formale richiesta di accesso agli atti giustifica che si prescindano dal prelevare tassa e spese di giudizio. Tenuto conto che, per il resto, il reclamo avrebbe dovuto essere respinto, non vengono assegnate ripetibili; - la presente decisione è definitiva. Per i quali motivi viste le norme menzionate e gli artt. 280 ss. CPP d e c i d e :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.